



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE
"G. CAPORALE" - TERAMO**

**PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, 2 COMMA, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA
BIENNALE DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE
LETTERA DI INVITO.**

CIG: 8833143C30

Art. 1) OGGETTO

La presente procedura, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 s.m.i., esperita all'interno della piattaforma di e-procurement dell'Istituto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016, posti a garanzia dell'azione amministrativa, e ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti Pubblici, ha come oggetto **la fornitura biennale per somministrazione di Dispositivi Protezione Individuale (DPI)** per le esigenze dell'Istituto.

L'operatore economico dovrà proporre **DPI** aventi i requisiti funzionali e tecnici fissati nella presente Lettera di invito e nel documento **"Elenco DPI"** ed essere conformi alle norme generali vigenti in materia ambientale e di sicurezza.

Link Piattaforma Digitali Appalti:

<https://izs.acquistitelematici.it>

Art. 2) IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo biennale stimato per la citata fornitura è di € 145.000,00 (IVA esclusa la 22%).

L'importo si intende comprensivo di ogni obbligo ed utile, relativo all'esecuzione della fornitura, oggetto della presente Lettera di Invito.

La durata delle attività relative alla presente Lettera di invito è di **due anni (mesi 24)** con decorrenza dalla data di stipula del contratto all'interno della piattaforma e-procurement dell'Istituto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, mantenendo gli stessi prezzi, patti e condizioni per almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza e comunque nel limite di tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura sarà verificato dalla Stazione Appaltante in ogni momento dell'intero iter della procedura, attraverso i documenti caricati dall'operatore economico all'interno del proprio fascicolo dell'albo fornitori della piattaforma digitale dell'Istituto. Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, a pena di esclusione, gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso delle seguenti dichiarazioni rilasciate dal Legale rappresentante, in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

PER I REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

1. Dichiarazione che in capo all'operatore economico non sussistono cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

2. Dichiarazione da cui risulti che i soggetti indicati, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, non si trovino in alcuna delle cause di esclusione ivi previste, corredata da elenco dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi inclusi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, con indicazione di nome e cognome, carica (data di cessazione nella ipotesi di soggetti cessati), luogo e data di nascita, residenza;
3. Dichiarazione relativa alle condanne (anche con riferimento a quelle con beneficio della non menzione). Nell'elencazione non vanno riportate le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Tale dichiarazione è richiesta solo nel caso in cui i soggetti di che trattasi abbiano riportato condanne;
4. Dichiarazione di ottemperanza ex art. 17 L. 68/1999 in materia di diritto del lavoro dei disabili con specificazione se l'operatore economico è o meno soggetto agli obblighi derivanti dalla suddetta legge, precisandone, in tale ultimo caso, i motivi;
5. Dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs 231/2001;
6. Dichiarazione di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis comma 14 L. 383/2001, sostituito dalla L. 266/2002, ovvero di essersi avvalsa di tali piani, ma che il periodo di emersione si è concluso;
7. Dichiarazione con cui si attesti di aver inquadrato gli operatori attualmente assunti nel rispetto del CNL, garantendo, inoltre, l'applicazione integrale degli istituti retributivi e contributivi previsti dalla normativa vigente;
8. Dichiarazione con cui si attesti di provvedere con regolarità, nel rispetto dei termini di legge e di quanto previsto nei relativi CC.NN.LL. di riferimento, al pagamento delle retribuzioni a favore del personale dipendente;
9. Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi, relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
10. Dichiarazione di adempiere agli obblighi previsti in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
11. Dichiarazione di essere in possesso di tutte le certificazioni e/o autorizzazioni previste dalla normative vigente per l'espletamento della fornitura in oggetto;
12. Dichiarazione di acconsentire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 della legge n. 196/2003, al trattamento dei propri dati – anche personali – per lo svolgimento di funzioni connesse all'espletamento ed all'affidamento della gara.

PER I REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

1. Dichiarazione di iscrizione nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. o nel Registro Professionale del Paese di residenza con l'indicazione della denominazione, natura giuridica ed attività svolta;

PER I REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA:

1. Dichiarazione dalla quale risulti di essere in possesso e/o presentazione della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità;
2. Elenco delle forniture, uguali o analoghe e per uguale o importo complessivo superiore, per la categoria merceologica oggetto della procedura (Dispositivi Protezione Monouso),

effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati e tale elenco dovrà essere corredato di certificati, rilasciati dai destinatari di cui sopra, di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti.

In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese, consorzi o GEIE, di cui al seguente Art. 4) del presente documento, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento, consorzio o GEIE.

In tal caso, le predette dichiarazioni devono essere sottoscritte:

- dal Legale rappresentante o Titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
- da tutti i Legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il GEIE, nel caso di ATI, Consorzio o GEIE non ancora costituiti;
- dal Legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti in caso di ATI, Consorzio o GEIE già costituiti.

Nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra siano sottoscritte da un Procuratore del Legale rappresentante o del titolare, deve essere trasmessa la relativa procura.

Il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, sarà verificato dalla Stazione Appaltante in ogni momento dell'intero iter della procedura, attraverso i documenti caricati dall'operatore economico all'interno del proprio fascicolo elettronico dell'albo fornitori della piattaforma digitale dell'Istituto, raggiungibile e aggiornabile in qualsiasi momento dall'operatore economico, e in virtù delle dichiarazioni rilasciate, nella medesima sede, dal Legale Rappresentante, in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 4) RAGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA E CONSORZI

In caso di R.T.I. di cui agli artt. 45 lett. d) e 48 del D.Lgs 50/2016 e Consorzi di cui agli art. 45 lett. b), c), e), 47 e 48 del D.Lgs 50/2016, dovrà essere prodotta la seguente documentazione, da inserire nell'apposita voce:

R.T.I. COSTITUITI:

Atto costitutivo, risultante da scrittura privata autenticata, di conferimento del mandato speciale con rappresentanza all'impresa mandataria con esplicita indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti la riunione con riferimento all'appalto complessivamente considerato. L'atto costitutivo dovrà contenere altresì la clausola con la quale ciascuna impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

R.T.I. COSTITUENDI:

- Dichiarazione d'impegno, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs 50/2016 resa e firmata da un Legale Rappresentante o da Procuratore con poteri di firma delle imprese mandanti, a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria. Tale dichiarazione dovrà essere firmata da un Legale Rappresentante o da Procuratore con poteri di firma di ciascuna impresa mandante e dell'impresa designata mandataria;
- Dichiarazione resa e firmata da un Legale Rappresentante o da un Procuratore con poteri di firma dell'impresa mandataria e delle imprese mandanti attestante le parti del servizio che saranno espletate dalle singole imprese costituenti la riunione.

CONSORZI COSTITUITI:

- Copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio con esplicita indicazione delle imprese che lo costituiscono;

- Dichiarazione resa e firmata da un Legale Rappresentante o da Procuratore con poteri di firma del Consorzio attestante:

a) le imprese designate quali esecutrici della fornitura;

b) l'indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI COSTITUENDI:

- Dichiarazione d'impegno, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs 50/2016, resa e firmata dal Legale Rappresentante o da Procuratore con poteri di firma delle imprese mandanti, a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria. Tale dichiarazione dovrà essere firmata da un Legale Rappresentante o da Procuratore con poteri di firma di ciascuna impresa mandante e dell'impresa designata mandataria;
- Dichiarazione resa e firmata da un Legale Rappresentante o da Procuratore con poteri di firma dell'impresa mandataria e delle imprese mandanti attestante le parti del servizio che saranno espletate dalle singole imprese costituenti la riunione.

Art. 5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, in lingua italiana, dovrà essere redatta ottemperando a tutte le prescrizioni della presente Lettera di Invito e compilando tutte le documentazioni allegate, nella parte di interesse dell'operatore economico concorrente, **a pena di esclusione dalla procedura.**

L'offerta si compone di:

- A) Documentazione amministrativa;**
- B) Documentazione offerta tecnica;**
- C) Documentazione offerta economica.**

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa è richiesta sulla piattaforma di e-procurement e si compone di:

- **Allegato documentazione** debitamente sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'operatore economico;
- **La presente Lettera di Invito** debitamente sottoscritta, per presa visione e accettazione, con firma digitale, dal Legale Rappresentante dell'operatore economico;
- **Cauzione provvisoria** debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'operatore economico;
- **Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità**
- **Elenco delle forniture, uguali o analoghe, per la categoria merceologica oggetto della procedura (Dispositivi Protezione Monouso), effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati e tale elenco dovrà essere corredato di certificati, rilasciati dai destinatari di cui sopra, di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti**
- **Patto integrità Regione Abruzzo**

B) DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA

La documentazione tecnica è richiesta sulla piattaforma di e-procurement e si compone di:

- 1. Schede Tecniche (una scheda per ogni prodotto identificata sia dal codice IZS che dal codice del prodotto del fornitore/produttore) – Ogni scheda tecnica, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà riportare le seguenti informazioni minime:**

- I. di tutti i DPI che compongono l'intera fornitura - **Etichette ambientali (quali Ecolabel, Oeko-Tex, Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente) e Tessuti biologici (quali GOTS – Global Organic Textile Standard, Tessuto biologico AIAB, Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente)**
- II. ***Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 50/2016, i requisiti tecnici minimi conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) "Forniture di prodotti tessili (approvato con DM Ambiente 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)".***

Per quanto riguarda i Dispositivi di Protezione Individuale identificati dai Codici IZS AA17714 e AA17715, si specifica che, ai sensi del D.lgs. 81/2008, di cui all'allegato n. 1 del D.M. 388/2003, i due articoli dovranno essere composti, da:

- Guanti sterili monouso (5 paia)
- Visiera para schizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

2. **Elenco Dispositivi Protezione Individuale** (Elenco DPI - Tabella Excel) compilata nella parte di interesse dell'operatore economico e firmata digitalmente dal Rappresentante Legale o da un suo delegato.

Per quanto riguarda le mascherine chirurgiche (Dispositivi Medici) e i respiratori FFP2 senza e con valvola e FFP3, identificate rispettivamente dai codici IZS 19883, 557, 19915 e 19874, le caratteristiche minime, a pena di esclusione dell'offerta dovranno essere le seguenti:

codice IZS 19883:

- **certificati con marcatura CE - norma tecnica di riferimento per la loro produzione è la UNI EN 14683:2019 a garanzia di resistenza a schizzi liquidi traspirabilità efficienza di filtrazione batterica pulizia da microbi;**

codici IZS 557,19915 e 19874:

- **Marchio CE, seguita dal nome o numero identificativo dell'Organismo notificato che ha verificato il dispositivo e da un pittogramma del rischio che il DPI è destinato a contenere.**
- **Contrassegnate dalle lettere NR per un singolo turno di lavoro;**
- **Contrassegnate dalla lettera D (dolomite) cd. 'prova di intasamento'.**

Ai sensi e per gli effetti della Legge n.87 del 17 giugno 2021 di conversione del DL 22 aprile 2021 n. 52, recante "misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", non saranno ammesse offerte che propongano dei DPI non conformi alla normativa vigente in materia di

certificazione europea (CE), in virtù dell'abrogazione dell'art. 11 con il quale vengono abolite le disposizioni che prevedevano la possibilità, fino al 31 luglio 2021, di fabbricare e commercializzare mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle disposizioni vigenti che prevedono l'obbligo della marcatura CE confermando al contempo che, a partire dal 21 giugno 2021, non possono essere prodotte e commercializzate le mascherine chirurgiche e i dispositivi di protezione individuale (DPI) validati in deroga alla marcatura CE dall'Istituto Superiore della Sanità o dall'INAIL.

Per tutti i dispositivi per i quali è richiesta l'equivalenza, saranno accettate solo le offerte tecniche degli operatori economici concorrenti che, pur non offrendo il marchio indicato, dimostreranno, con apposita e comprovata documentazione tecnica, la possibilità di proporre prodotti equivalenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del D.lgs. 50/2016.

N. B. Per tutti i dispositivi per i quali è specificato il confezionamento attualmente utilizzato dall'Istituto (colonna B – evidenziato in nero), l'operatore economico potrà indicare nella colonna "J" della tabella excel confezionamenti differenti rispetto a quanto indicato nella colonna "B" della medesima tabella caricata a sistema dalla Stazione Appaltante. In questo caso, però, sarà compito dell'operatore economico indicare i quantitativi esatti nella colonna "K", in relazione al confezionamento proposto e ai consumi indicati dalla Stazione Appaltante nella colonna "E".

La validità dell'offerta tecnica, nel rispetto dei requisiti tecnici minimi suindicati, sarà verificata dal RSPP dell'Istituto e dal R.U.P..

C) DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

La documentazione economica è richiesta sulla piattaforma di e-procurement e si compone di:

- **Offerta economica (numero offerta e data)** firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da un suo delegato;
- **Tabella economica** compilata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da un suo delegato.

N.B. Per tutti i dispositivi per i quali è specificato il confezionamento attualmente utilizzato dall'Istituto (colonna B – evidenziato in nero), l'operatore economico potrà indicare nella colonna "K" della tabella excel confezionamenti differenti rispetto a quanto indicato nella colonna "B" della medesima tabella caricata a sistema dalla Stazione Appaltante. In questo caso, però, sarà compito dell'operatore economico indicare i quantitativi esatti nella colonna "L", in relazione al confezionamento proposto e ai consumi indicati dalla Stazione Appaltante nella colonna "E".

Art. 6) TERMINE RICHIESTA DI CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Gli operatori economici concorrenti potranno inviare richieste di chiarimenti e/o precisazioni utilizzando, esclusivamente, la piattaforma di e-procurement.

Le richieste di chiarimenti/precisazioni dovranno pervenire entro e non oltre il termine indicato nella piattaforma di e-procurement.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rispondere ai quesiti pervenuti successivamente a tale termine.

La Stazione Appaltante si avvarrà della medesima piattaforma per le relative risposte ai chiarimenti richiesti e per eventuali comunicazioni e/o precisazioni e/o rettifiche e note integrative per una corretta formulazione dell'offerta.

E' onere esclusivo degli operatori economici concorrenti prendere visione, all'interno della piattaforma digitale, delle comunicazioni inviate dalla Stazione Appaltante prima della presentazione dell'offerta per verificare la presenza di eventuali rettifiche/note integrative.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate solo inviate nei suindicati termini e nelle predette modalità.

Art. 7) DISPOSIZIONI GENERALI

I quantitativi dei Dispositivi Protezione Individuale indicati nell'allegato, sono indicativi e non tassativi; l'Istituto, pertanto, si riserva la facoltà di modificarli in più o in meno, senza che l'operatore economico possa rivendicare mancati utili o diritti di sorta. Gli ordini, relativi ai singoli articoli, saranno di volta in volta effettuati nel corso degli anni, trattandosi di contratto di somministrazione.

L'Istituto potrà, inoltre, effettuare ordini aperti in accordo con l'operatore economico aggiudicatario, secondo tempi di consegna, per quantitativi parziali, programmati e dilazionati nel tempo. L'operatore economico, nell'esecuzione della fornitura dei DPI, dovrà rispettare tassativamente l'unità di misura e/o di confezionamento proposto in offerta.

Le spese di trasporto, consegna, di carico, di scarico e di facchinaggio fino all'interno dei locali del magazzino della sede centrale di Teramo e, se del caso, presso le altre Sezioni periferiche di Abruzzo e Molise, saranno a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Gli operatori economici dovranno, inoltre, specificare nell'offerta il termine max di consegna dalla data di emissione dell'ordine; tale termine sarà considerato perentorio per la fornitura richiesta – Il termine massimo concesso è di 10 gg. lavorativi d.o..

Per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto proposto in sede di offerta, saranno applicate le penali di cui agli articoli seguenti della presente lettera di invito.

Non saranno accettate offerte che prevedano un ordinativo minimo di fornitura.

Inoltre, qualora nel corso degli anni si rendesse necessario acquisire prodotti di nuova introduzione, non specificati negli allegati e di analogo marchio e/o categoria merceologica, l'operatore economico dovrà, su richiesta di questa Stazione Appaltante, presentare il preventivo di spesa (applicando la percentuale di sconto media garantita in sede di offerta) e provvedere, in caso di accettazione, alla fornitura dei dispositivi di che trattasi, sempre entro i termini di consegna concordati e secondo le modalità evidenziate nella presente lettera di invito.

Art. 8) TERMINE PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, completa di tutti i documenti suindicati, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio indicato all'interno della piattaforma e nelle modalità delineate dal presente Lettera di Invito.

Art. 9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata, **a lotto unico**, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016.

L'offerta dovrà considerarsi comprensiva di tutti gli oneri di qualsiasi natura, esclusa l'I.V.A., nonché comprensiva di ogni altra spesa accessoria del caso.

Il prezzo esposto di ogni prodotto e/o confezione dovrà includere le spese di trasporto.

Non saranno ammesse le offerte economiche che prevedano un minimo ordinabile di fornitura.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la presente procedura di gara anche in caso di un'unica offerta valida, previa verifica di congruità della stessa. L'espletamento della procedura di gara non costituisce per la Stazione Appaltante obbligo di contrarre. Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'Istituto, per esigenze di pubblico interesse e senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa o diritto a riguardo, si riserva anche la facoltà di adottare qualsiasi

provvedimento di sospensione, revoca, annullamento, o aggiudicazione parziale della gara dandone comunicazione alle imprese concorrenti.

Per valutare la congruità dell'offerta questa Stazione Appaltante terrà conto, ove possibile, dei prezzi di riferimento delle Convenzioni Consip e del confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici valutabili come best practice anche alla luce del principio di concorrenza ovvero dei prezzi applicati per la fornitura dei medesimi prodotti oggetto del contratto ad altri enti pubblici e/o privati.

L'aggiudicazione verrà ratificata con l'adozione di apposito provvedimento amministrativo a seguito del quale sarà stipulato il contratto sulla piattaforma di e-procurement dell'Istituto.

I termini di efficacia del contratto inizieranno a decorrere dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione sulla suddetta piattaforma.

Art. 10) ANOMALIA DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis, del D.lgs. 50/2016, introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019, questa Stazione Appaltante si avvarrà, ove possibile, degli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma di e-procurement utilizzata da questa Stazione Appaltante, sia per il sorteggio del criterio, relativo al calcolo della soglia di anomalia dell'offerta, sia per l'esito dei calcoli effettuati dal sistema elettronico, in base al criterio sorteggiato, non predeterminato, secondo le regole del e-procurement.

La Stazione appaltante, in presenza di offerte anormalmente basse, nel caso il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, richiederà le spiegazioni del caso, ai sensi dell'art. 97, commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 120/2020, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a 5, non opererà l'esclusione automatica.

Art. 11) VALIDITA' DELL'OFFERTA, DICHIARAZIONI MENDACI E FALSITA' DOCUMENTALI

L'offerta dovrà avere validità almeno pari a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.

Tutte le dichiarazioni richieste nella presente Lettera di Invito dovranno essere rese ai sensi della normativa vigente (DPR 445/2000).

La stazione appaltante si riserva di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni rese e dell'autenticità delle documentazioni prodotte. In caso di riscontrate dichiarazioni mendaci o falsità documentali, si procederà all'esclusione dell'operatore economico ed alla immediata segnalazione alle autorità competenti.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si comunica che i dati, anche personali, trasmessi dall'azienda saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all'espletamento della presente procedura.

Art. 12) GARANZIA PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo complessivo presunto, di cui all'art. 2) della presente lettera di invito, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente. La garanzia dovrà avere efficacia almeno per centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 è ridotto del 50% per l'operatore economico al quale verrà rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, eventualmente cumulabile anche con la prima riduzione, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale

rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai predetti periodi, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Per fruire delle riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle leggi vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Art. 13) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al suindicato comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di gara, relativamente alle dichiarazioni, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, conformi alle dichiarazioni del DGUE, e dei documenti richiesti nella "Busta Amministrativa", con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di richiedere ai concorrenti, per iscritto, le precisazioni necessarie in merito agli elementi costitutivi delle offerte, al fine di pervenire ad una corretta valutazione. In ogni caso, le richieste di chiarimento, in fase di valutazione delle offerte tecniche e/o economiche, saranno limitate ad ottenere la migliore illustrazione dei dati inoltrati dal concorrente e mai a consentire l'integrazione, la sostituzione o comunque la modifica di quelli già presentati.

Art. 14) GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, **una garanzia "definitiva"**, sotto forma di cauzione o fideiussione, per la durata dell'intero rapporto contrattuale con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La stazione appaltante potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto.

Art. 15) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'operatore economico aggiudicatario dovrà eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne dei prodotti oggetto della procedura nei luoghi indicati di volta in volta dall'Istituto **(Istituto**

Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" - Via Campo Boario, CAP 64100 Teramo (TE) Abruzzo nelle modalità ed entro e non oltre i termini perentori previsti nell'offerta. Il termine di esecuzione potrà essere differito solo per il verificarsi di una delle circostanze di cui all'articolo disciplinante la sospensione di esecuzione del contratto, debitamente comprovate e riconosciute dall'Istituto. I prodotti dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione. Rimangono, altresì, a carico dell'operatore economico aggiudicatario le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno. Ogni prodotto fornito dovrà essere accompagnato dalla scheda tecnica e dalle schede di sicurezza e dalle certificazioni del caso. La stazione appaltante accerterà che i prodotti siano corrispondenti a quanto dichiarato nell'offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti e tutte le spese relative al reso saranno a totale carico del fornitore. All'atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

L'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le consegne, relative ai singoli ordinativi di fornitura, secondo le indicazioni preventivamente concordate con **l'Unità acquisti – gestione tecnica** dell'Istituto (Sig. Aldo Valentini e Sig.ra Giovanna Di Giuseppe Tel: 0861/332.314 – 315 e-mail a.valentini@izs.it - g.digiuseppe@izs.it).

La consegna non potrà superare 10 gg. lavorativi d.o..

Art. 16) SOSPENSIONE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento ordina la sospensione dell'esecuzione della fornitura oggetto del contratto, qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della fornitura, potrà essere ordinata per:

- avverse condizioni climatiche;
- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della fornitura.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP, con comunicazione via e-mail, indicherà il termine perentorio per la ripresa dell'esecuzione del contratto.

Art. 17) RISCHI DI PERDITA E DANNI DURANTE IL TRASPORTO

Durante le operazioni di trasporto e consegna dei prodotti l'operatore economico, con la sottoscrizione del presente documento, inoltre, assume l'obbligo di sollevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dai beni oggetto della procedura, non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest'ultima.

Art. 18) CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Il contratto è soggetto a Certificato di Regolare Esecuzione, al fine di accertarne la conformità, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nella Lettera di Invito. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che il contratto sia eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in ottemperanza e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni pattuite, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. La verifica di conformità è avviata all'atto dell'ultimazione della fornitura, a meno che, per la natura dei beni richiesti, si ritenga di doverla effettuare in corso di esecuzione contrattuale, oppure semplicemente nel caso in cui se ne ravvisi l'opportunità. La verifica di conformità è effettuata dai referenti tecnici o loro delegati, nonché dal responsabile del Reparto utilizzatore. La verifica della buona esecuzione contrattuale è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che i soggetti incaricati della verifica di conformità ritengano necessari. Le operazioni necessarie alla verifica di regolare esecuzione sono a carico dell'esecutore il quale deve mettere a disposizione dei soggetti incaricati della verifica i mezzi necessari ad eseguirla. I soggetti incaricati della verifica di conformità rilasciano il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente

eseguito la fornitura a regola d'arte oggetto della procedura. L'accettazione della fornitura dei beni oggetto della fornitura non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti, sempre non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito. Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma il fornitore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di regolare esecuzione.

Art. 19) VARIANTI DALL'OPERATORE ECONOMICO

Codesto operatore economico non potrà per nessun motivo introdurre, di propria iniziativa e senza l'autorizzazione della stazione appaltante, variazioni nella qualità o nella quantità della fornitura richiesta. Il committente potrà ordinare l'eliminazione di quanto introdotto come variazione addebitando il relativo costo, se del caso, al fornitore.

Art. 20) VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione al contratto stipulato, se non nei seguenti casi:

- Per cause impreviste ed imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta impossibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento dell'avvio della procedura, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità della fornitura eseguita;
- Per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità del bene verificatesi nel corso dell'esecuzione del contratto.

In ogni caso, l'esecutore predeterminato ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 21) ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA – SPESE CONTRATTUALI

La procedura di aggiudicazione culminerà nell'atto di aggiudicazione definitiva, a firma del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale, reso esecutivo ai sensi di legge.

La stipula del contratto, da effettuarsi nelle modalità previste dalla normativa vigente, è subordinata alla presentazione, a discrezione dell'Istituto, da parte del fornitore prescelto, della seguente documentazione e delle seguenti garanzie:

- In riferimento alla verifica della capacità economica- finanziaria e alla capacità tecnico-organizzativa, alla presentazione della documentazione, relativa al possesso dei requisiti prescritti e presentati nell'offerta;
- Ulteriore documentazione che si dovesse rendere necessaria oltre quella eventualmente prevista da presentare prima dell'inizio della fornitura;
- All'esito positivo della verifica, da parte della stazione appaltante, della regolarità della certificazione antimafia, se richiesta in riferimento all'importo contrattuale;
- Cauzione definitiva indicata nella presente Lettera di invito;
- Dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione del prezzo e sull'esecuzione della fornitura, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione del prezzo durante l'esecuzione e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione del prezzo offerto, che si ritenga remunerativo e dei modi e dei tempi di esecuzione della fornitura prospettati;
- Dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

- Dichiarazione di accettazione di tutte le norme e delle condizioni legittime contenute nella Lettera di invito e negli altri allegati alla procedura.

La stazione appaltante si riserva di chiedere eventuali ulteriori documenti che si renderanno necessari ai fini della stipula contrattuale. Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese necessarie e conseguenti alla stipulazione del contratto.

Art. 22) RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico aggiudicatario è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni, relative alla tutela infortunistica delle maestranze addette al trasporto dei beni oggetto del presente appalto. Dovrà, inoltre, osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori. E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. L'operatore economico aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi durante l'esecuzione della fornitura, derivante da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione. Con la sottoscrizione, per presa visione ed accettazione, e la conseguente stipula del contratto di fornitura, si considera che l'operatore economico aggiudicatario:

- abbia preso visione dello stato dei luoghi, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possano in qualsiasi modo aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- abbia preso contezza di tutte le circostanze generali e particolari che possano in qualsiasi modo aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- non potrà avanzare richiesta di pagamenti addizionali;
- assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione della fornitura di che trattasi, sollevando, nel contempo, la stazione appaltante;
- accetterà, in caso di aggiudicazione, di fornire i beni oggetto della fornitura, rispettando le specifiche tecniche elencate nei documenti allegati alla procedura
- in caso di danni causati da un dispositivo difettoso, sarà responsabile in solido con il fabbricante.

Sono inoltre a carico dell'operatore economico aggiudicatario gli oneri e gli obblighi di cui appresso:

- il trasporto di tutto il materiale occorrente alla fornitura
- la responsabilità dell'integrità dei beni sino all'avvenuta consegna all'interno dei locali dell'Istituto.

Il fornitore predeterminato è responsabile, sia verso i committenti coinvolti che verso i terzi, della corretta esecuzione della fornitura che sarà espletata nei termini d'anzì indicati e secondo le modalità concordate con i referenti tecnici responsabili dei reparti utilizzatori. L'aggiudicatario è inoltre responsabile dell'operato delle figure addette ai lavori e degli eventuali danni che possano cagionare in qualsiasi modo agli Istituti e ai terzi, durante l'esecuzione della fornitura.

Art. 23) ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario, gli oneri e gli obblighi di cui appresso:

- il trasporto di tutto il materiale occorrente alla fornitura, il disimballo ed il collocamento nel sito d'anzì evidenziato e concordato con il Responsabile del Reparto utilizzatore ovvero con un suo delegato;
- la consegna dei beni fino all'interno dei locali dell'Istituto;

- la rimozione e lo smaltimento, al termine delle operazioni di consegna, di tutti gli imballaggi relativi ai beni forniti
- la verifica che i beni forniti rechino la marcatura CE e siano accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di legge in lingua italiana;
- nel caso ritenga o abbia motivo di ritenere che un DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza, applicabili ai sensi e per gli effetti della legislazione nazionale e comunitaria, non lo mette a disposizione fino a quando non sia stato reso conforme e si impegna di sostituirlo per il tempo necessario, indicato dalla Stazione Appaltante con un bene di uguale tipologia e soddisfi detti requisiti agli stessi prezzi, patti e condizioni fissate nell'offerta per la fornitura del bene sostituito;
- informare, qualora il DPI presenti un rischio, il distributore il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

Ricordiamo infine che un importatore o distributore è considerato un fabbricante - ed è soggetto agli obblighi del fabbricante - "quando immette un DPI sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale o modifica DPI già immessi sul mercato in modo tale che la conformità possa risultare compromessa".

Art. 24) SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO

All'operatore economico aggiudicatario è fatto divieto di cedere in tutto o in parte o di subappaltare la fornitura oggetto della procedura senza preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della cauzione definitiva e risarcimento di ogni conseguente danno. I provvedimenti suddetti saranno adottati dall'Istituto con atto amministrativo.

L'operatore economico contraente è tenuto ad eseguire in proprio l'esecuzione della fornitura e dei servizi post-vendita e, pertanto, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs 50/2016 e dall'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2, del medesimo Decreto Legislativo.

E' consentito l'affidamento in subappalto con le modalità previste dall'articolo 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto con l'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, nel limite del 50% dell'importo complessivo. Ai sensi del comma 4, l'operatore economico concorrente può affidare in subappalto parte della fornitura e/o servizio compreso nel contratto, previa autorizzazione dell'Istituto purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria **e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80**
- c) all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o le parti dei servizi e delle forniture, incluse e non, che si intendono subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016.

I contraenti dovranno indicare che intendono avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta, pena l'impossibilità di ricorrere a tale istituto durante l'esecuzione del contratto. La dichiarazione dovrà contenere la specificazione della parte del contratto che l'azienda esecutrice intende subappaltare a terzi. In caso di subappalto autorizzato, resta ferma la responsabilità dell'azienda esecutrice che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso la stazione appaltante.

L'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del Codice degli Appalti, è tenuto a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'aggiudicatario trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dagli atti di gara in relazione alla prestazione

subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016. Tale attestazione avviene attraverso la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo, conformemente agli atti di gara.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo della Lettera di Invito si rinvia all'art. 105 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. La cessione del contratto e il subappalto in violazione degli artt. 105 e 106 del D.lgs 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 25) FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali in qualità di Enti Sanitario di diritto pubblico, sono obbligati, con decorrenza dal 1 aprile 2015, a ricevere le fatture in formato elettronico, secondo le modalità disposte dal citato decreto ministeriale. Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle P.A., le fatture elettroniche emesse devono riportare:

- il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- il codice IPA (indice delle P.A.) rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 55/2013 (**UF0870**);
- il numero della Trattativa diretta e della relativa offerta, dell'ordine informatico e del singolo n. d'ordine emesso e del relativo importo. Il pagamento avverrà **entro il termine di 60 giorni dalla data della fattura**.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata all'acquisizione del DURC in corso di validità e al rispetto integrale da parte del fornitore delle prescrizioni contenute nella presente Lettera di Invito e di tutti gli atti di gara. In caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell'Istituto, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La fattura dovrà pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.izs.it ed essere intestata a:

- **Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise – G. Caporale, Via Campo Boario, S.n.c. 64100 Teramo (TE) Abruzzo – P.IVA 00060330677, C.F. 80006470670, specificando sul documento il codice identificativo di gara, il luogo di destinazione del bene, il numero di CIG, il numero di ordine informatico, il numero e la data dell'atto di affidamento, il numero e la data del DDT e del certificato di conformità - COD. IPA: UF0870.**

Si informa che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. 50/2017 (G.U. n. 95 del 24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20), con il quale è stato modificato il comma 1, dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/72, tutte le fatture che saranno emesse a questo Istituto a partire dal 01.07.2017 saranno assoggettate al regime della scissione dei pagamenti (Split Payment).

Art. 26) PENALITA'

Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali rispetto al termine perentorio indicato in offerta, sarà applicata una penale giornaliera pari ad € 100,00 (cento/00). La penale non potrà superare la misura di 1/10 dell'intero importo contrattuale; nell'ipotesi di reiterati ritardi tali da determinare un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il RUP potrà proporre la risoluzione del contratto e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura. L'Istituto procederà al recupero del valore della penale, previa comunicazione in posta elettronica certificata e/o raccomandata A/R, mediante ritenuta sul mandato di pagamento della fattura emessa dall'azienda o con trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. L'applicazione della penale non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

ART. 27) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto si riserva di dichiarare risolto il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs n. 50/2016 ed in particolare, quando, dopo aver richiesto la sostituzione dei prodotti, che a giudizio

insindacabile dei referenti tecnici, non corrispondano alle specifiche richieste, l'operatore economico aggiudicatario non vi abbia ottemperato nel termine assegnato. In ogni caso, per ogni giorno di ritardo sarà posto a carico dell'operatore economico inadempiente una penale pari al 1% del prezzo di aggiudicazione; la somma da liquidare sarà decurtata del valore complessivo delle penalità, calcolate sul numero totale di giorni di ritardo. Per ritardi superiori a 10 gg consecutivi potrà essere risolto il contratto con richiesta, se dovuti, di danni eventualmente patiti e patendi dall'Istituto stesso, ai sensi dell'art. 108, 4 comma del D.Lgs n. 50/2016. L'operatore economico aggiudicatario, soltanto in casi ove ricorrano eccezionali ed imprevedibili eventi di forza maggiore o straordinarie esigenze aziendali, riconosciute dalla Stazione Appaltante, previo accordo formalizzato con gli uffici competenti, potrà richiedere il differimento del termine di consegna indicato in offerta, senza che tale ritardo venga considerato una violazione contrattuale.

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze in capo all'operatore economico aggiudicatario, che comportano l'applicazione delle penali di cui sopra, si ripetano nel tempo e/o siano tali da rendere insoddisfacente la fornitura. Si riserva, altresì, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale. Per infrazioni di particolare gravità che comportino interruzione della fornitura, si potrà procedere alla risoluzione del contratto, con appositi atti motivati, anche senza preventiva applicazione delle penalità previste. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dei relativi addebiti, con lettera e-mail indirizzata all'operatore economico inadempiente, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni. La risoluzione avverrà di diritto nel caso di fallimento del fornitore. In tutte le ipotesi di risoluzione dianzi elencate, la stazione appaltante provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. L'Istituto avrà altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- frode o grave negligenze nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- inadempimento delle disposizioni concernenti i tempi di esecuzione della fornitura e dei servizi e l'eliminazione dei vizi e delle irregolarità;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente;
- inadempienza accertata alle norme di legge relative al rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- grave danno causato all'immagine del committente;
- ripetute inadempienze che determinano grave intralcio al normale espletamento della fornitura;
- situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'aggiudicatario;
- in caso di successiva disponibilità di convenzione quadro Consip si procederà al recesso del contratto, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- il contratto è risolto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali,

All'operatore economico aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo concordato delle forniture effettuate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In ogni caso di risoluzione del contratto l'Istituto potrà rivolgersi al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 28) RECESSO ANTICIPATO

Qualora l'operatore economico aggiudicatario dovesse recedere prima della stipula del contratto, senza giustificato motivo o giusta causa, la stazione appaltante sarà tenuta a rivalersi sul

deposito cauzionale o altra garanzia prestata, a titolo di penale, fatto salvo ogni altro eventuale diritto per danni eventuali.

Art. 29) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Istituto è autorizzato al trattamento dei dati personali relativi agli operatori economici concorrenti nei limiti e ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 15 2016/679) esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. L'eventuale diffusione dei dati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti stabiliti dal citato regolamento.

Art. 30) OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'operatore economico avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo né utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla procedura ed alla realizzazione dei contratti. L'operatore economico sarà altresì responsabile per l'esatta osservanza delle norme suddette anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori.

Art. 31) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In relazione al presente appalto l'operatore economico aggiudicatario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, legge 136/2010 e s.m. ed i.

Art. 32) ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA

L'Istituto garantisce l'accesso ai propri documenti amministrativi e tutela la riservatezza delle informazioni inerenti la procedura esperita secondo le modalità delineate dall'art. 53 del D.lgs n. 50/2016.

Art. 33) RIMEDI GIURISDIZIONALI E RIMEDI ALTERNATIVI

Per le controversie che dovessero insorgere tra l'operatore economico aggiudicatario e l'Istituto, la parti potranno fare ricorso alle disposizioni di cui alla Parte VI "Disposizioni finali e transitorie" Capo I "Ricorsi giurisdizionali" e Capo II "Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale" del D.lgs n. 50/2016.

Art. 34) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nella presente Lettera di Invito si richiamano le disposizioni vigenti in materia di contratti di pubblici e le disposizioni regolanti il sistema dell'e-procurement.

In caso di proposte, avanzate dagli operatori economici concorrenti, contrastanti con le disposizioni fissate dal presente documento, prevarranno queste ultime.

Ref. Amm.vo gara: **dott. Benedetto Zippilli – Reparto Patrimonio e logistica – num. Tel. 0861.332320**
e-mail: b.zippilli@izs.it.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Angelo Mincione, Dirigente Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo (n. tel: 0861/332.313) e-mail: a.mincione@izs.it – indirizzo pec: protocollo@pec.izs.it – appalti@pec.izs.it.